

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 7

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 ottobre al 9 novembre 1987)

INDICE

ANGELONI: Per la sollecita realizzazione di una nuova sede per il Centro Motorizzazione Civile della provincia di Massa Carrara (25) (risp. MANNINO, <i>ministro dei trasporti</i>)	Pag. 79	DELL'OSSO: Per un intervento volto ad evitare la ventilata soppressione del distretto militare di Foggia (342) (risp. ZANONE, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 89
BOSSI: Sulle modalità dell'immissione in ruolo degli insegnanti elementari che avevano superato il concorso per titoli e per esami indetto dal provveditorato di Varese il 30 settembre 1982 (302) (risp. GALLONI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	80	FERRAGUTI, VECCHI: Per un intervento presso il Governo brasiliano affinché sia fatta piena luce in ordine all'attentato subito dal sacerdote don Francesco Cavazzutti il 27 agosto 1987 a Mossamedes, nello stato di Goias (326) (risp. AGNELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	89
CHIARANTE, ARGAN: Sulle iniziative adottate o che si intendono adottare per la sollecita nomina del direttore delle arti figurative della Biennale di Venezia (62) (risp. VIZZINI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	81	LOPS, PETRARÀ: Sull'opportunità di evitare la soppressione della pretura di Molfetta (Bari) e di provvedere alla realizzazione di un nuovo palazzo di giustizia (147) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	90
CORLEONE, SPADACCIA: Sugli incarichi ricoperti dal capo dell'ufficio istruzione del tribunale di Cagliari, dottor Luigi Lombardini, presso i tribunali di Oristano e Tempio Pausania (Cagliari) (18) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	82	MACIS ed altri: Per la nomina di rappresentanti sardi negli enti e nelle società che partecipano al piano triennale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (332) (risp. GORIA, <i>presidente del Consiglio dei ministri e ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	91
Per un intervento volto a consentire ad un transessuale di Napoli di usufruire della legge 14 aprile 1982, n. 164, sulla rettifica anagrafica (41) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	86	Sulla situazione dell'edilizia scolastica nella provincia di Cagliari e per l'avvio della sperimentazione (394) (risp. GALLONI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	92
D'AMELIO: Per un intervento volto ad accelerare i lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto, a rendere efficiente il servizio sostitutivo di pullman e a far sì che detto servizio venga effettuato dalle società autolinee operanti in Basilicata (31) (risp. MANNINO, <i>ministro dei trasporti</i>)	87	MALAGODI: Sulla messa in vendita, da parte dell'Istituto universitario orientale di Napoli, dei propri terreni agricoli in provincia di Salerno (88) (risp. GALLONI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	93

- NOCCHI ed altri: Per un intervento volto a risolvere i problemi derivanti dall'applicazione della circolare del Ministero della pubblica istruzione del 27 giugno 1987, riguardante le modalità organizzative e la responsabilità amministrativa e funzionale durante il servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne (486) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) Pag. 94
- Sui problemi derivanti agli enti locali dall'applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, che fissa in 25 il numero massimo di alunni ammissibili per sezione e sulla presentazione di un provvedimento a favore dell'edilizia scolastica (487) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 96
- PERUGINI: Sull'entità e le modalità di definizione dei ricorsi per pensioni di guerra giacenti presso la Corte dei conti (44) (risp. AMATO, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro*) 98
- POLLICE: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali il centro studi del Ministero della sanità avrebbe fatto pubblicare un'opera sulla medicina preventiva la cui stampa sarebbe stata affidata alla tipografia Albanese (38) (risp. DONAT CATTIN, *ministro della sanità*) 98
- Sul giudizio del Governo in merito al comportamento del comandante del reparto servizi del centro medico legale militare di Catanzaro, capitano Antonio Guardareo, che ha di fatto impedito l'esercizio di voto ad alcuni militari (73) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 100
- Per un intervento volto ad evitare la ventilata chiusura dello stabilimento della multinazionale Merlo-Carrier di Pero (Milano) (98) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 100
- Sull'illegittimità del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno emesso in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, riguardante l'ammissione a corsi di qualificazione del personale della ex Cassa per il Mezzogiorno, ai fini dell'eventuale assunzione presso gli organismi dell'intervento straordinario (235) (risp. GORIA, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) Pag. 101
- RANALLI, SPOSETTI: Sulla legittimità della servitù militare esistente su di un tratto della spiaggia di Sant'Agostino a Tarquinia (Viterbo) riservato ai familiari degli ufficiali delle caserme di Civitavecchia (Roma) (268) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 103
- Per la sollecita revisione del provvedimento che dal 1° luglio 1987 ha disabilitato la stazione di Tarquinia (Viterbo) nelle ore notturne (72) (risp. MANNINO, *ministro dei trasporti*) 104
- SALERNO: Per un intervento volto ad autorizzare il liceo scientifico Dante Alighieri di Matera a nominare i supplenti dei docenti chiamati a partecipare ai corsi di aggiornamento previsti per l'introduzione dell'informatica nelle scuole secondarie di secondo grado (441) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 104
- SCARDAONI: Sui motivi che ostano all'emanazione del decreto di nomina del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del porto di Savona (93) (risp. PRANDINI, *ministro della marina mercantile*) 105

ANGELONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che il Centro Motorizzazione Civile di Massa Carrara è ubicato in locali insufficienti e inadeguati e che, pertanto, la sede del Centro è assolutamente inadatta a soddisfare le normali esigenze della comunità locale;

atteso che presso i competenti uffici di codesto Ministero trovasi da tempo giacente apposito progetto inerente la realizzazione di una nuova sede;

rilevata l'assoluta, indifferibile necessità di snellire al massimo le procedure burocratiche affinché l'*iter* della pratica possa procedere con la maggiore speditezza possibile,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) lo stato attuale della pratica riguardante il progetto per la realizzazione di un nuovo Centro Motorizzazione Civile nella provincia di Massa Carrara;

2) a chi sono da addebitare, e per quali ragioni, i ritardi fino ad oggi verificatisi, che non hanno consentito la realizzazione della nuova sede;

3) l'entità della spesa prevista e l'indicazione delle fonti di finanziamento.

(4-00025)

(9 luglio 1987)

RISPOSTA. - Nel quadro generale della realizzazione in ogni capoluogo di provincia di opere demaniali da destinare a sedi della Motorizzazione civile (ufficio provinciale, stazione di controllo o centro prove autoveicoli) tali da consentire un decoroso, funzionale ed efficiente espletamento dei compiti istituzionali - obiettivo che viene coerentemente perseguito dal 1973 col risultato che, attualmente, circa la metà degli uffici periferici MCTC operano o stanno per operare nelle nuove strutture - la stazione di controllo MCTC di Massa Carrara, con annesso ufficio provinciale, è già stata inserita tra i lavori pubblici da finanziare nella organizzazione degli impegni delle somme disponibili sul capitolo di spesa 7202 del bilancio di questo Ministero.

A tal fine la direzione generale MCTC ha dato il via al relativo *iter* procedurale, richiedendo, in data 13 dicembre 1985, alla direzione generale del coordinamento territoriale dei lavori pubblici il necessario parere di conformità alle norme urbanistiche per la realizzazione di detto complesso ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. La suddetta richiesta del parere di conformità è stata estesa dal Ministero dei lavori pubblici all'assessorato all'urbanistica della regione Toscana con nota 1446 del 12 giugno 1986, giusta il disposto del comma 3 del richiamato articolo 81.

Per quanto riguarda le proprie competenze, il consiglio comunale di Massa esaminerà, nell'ordine del giorno della prossima seduta consiliare, il piano particolareggiato approvato dalla commissione urbanistica; tale piano particolareggiato interessa anche l'area individuata per la realizzazione del complesso in oggetto. La regione Toscana - assessorato all'urbanistica - una

volta informata dall'avvenuta delibera, potrà esprimere il parere che realizzi l'intesa prevista dal succitato articolo 81.

È quindi fondato ritenere che l'approvazione richiesta possa essere rilasciata dalla direzione generale del coordinamento territoriale dei lavori pubblici entro i primi mesi dell'anno 1988.

Appena realizzatosi quanto sopra, si procederà immediatamente alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dell'opera, il cui inizio si prevede possibile entro l'anno 1988.

L'entità della spesa per la realizzazione del nuovo complesso edilizio dovrebbe ammontare all'incirca a lire 9.000 milioni.

Il Ministro dei trasporti

MANNINO

(23 ottobre 1987)

BOSSI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, ai sensi della circolare ministeriale n. 111 del 10 aprile 1987, sono stati immessi in ruolo gli insegnanti elementari che avevano superato il concorso per titoli ed esami indetto dal provveditorato di Varese con bando n. 10396 del 30 settembre 1982;

che nell'atto di nomina è indicato che gli insegnanti che non dovessero assumere servizio immediatamente nelle sedi assegnate sarebbero stati dichiarati decaduti dalla nomina;

che diverse insegnanti assunte in ruolo insegnano presso istituti privati e quindi, per ottemperare alla richiesta di immediata disponibilità, devono abbandonare la loro classe spesso prima del completamento del ciclo di studi elementari, con inevitabili disagi e difficoltà per gli alunni;

che in provincia di Varese non sembrano esserci sedi libere e che quindi alle insegnanti immesse in ruolo verranno affidati compiti di ufficio non ben definiti e per i quali non sono certamente qualificate,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga in simile situazione di dover privilegiare la continuità didattica, concedendo agli insegnanti elementari che già insegnano presso istituti privati e soprattutto alle insegnanti che hanno nelle loro classi bambini handicappati, che corrono ora il rischio di non trovare inserimenti idonei, la possibilità di portare avanti la propria classe fino al completamento del ciclo di studi elementari, senza per questo perdere il diritto al ruolo;

se non si ritenga, altresì, opportuno che gli effetti giuridici della nomina decorrano dalla data della nomina stessa (nel caso specifico dal 10 settembre 1983) e che per gli effetti economici si garantisca l'integrazione dello stipendio erogato dall'istituto privato, fino a raggiungere il valore percepito nella prima classe di stipendio (parametro 190 corrispondente al sesto livello iniziale) della scuola pubblica.

(4-00302)

(8 settembre 1987)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che l'immissione in ruolo – disposta con la circolare ministeriale n. 111 del 10 aprile 1987, in accoglimento di un consolidato orientamento del Consiglio di Stato – nei confronti di una parte degli idonei del concorso magistrale

indetto nel 1982 è avvenuta con decorrenza giuridica retroattiva dal 10 settembre 1983 e con decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Da quest'ultima data non è stato possibile prescindere, tenuto conto che, a norma delle disposizioni vigenti, la nomina di pubblici dipendenti e, quindi, anche degli insegnanti nei ruoli del personale statale viene giuridicamente a perfezionarsi, com'è noto, solo all'atto della materiale assunzione del servizio da parte degli interessati.

In alcuni casi, peraltro, alcuni provveditori agli studi, trattandosi di nomine intervenute nel corso del precedente anno scolastico, hanno consentito, in presenza di documentate esigenze, che l'effettiva assunzione in servizio avvenisse con l'inizio del corrente anno scolastico, sempre in applicazione della vigente normativa contenuta nell'articolo 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 e nell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

Non diversamente risulta essersi comportato il provveditore agli studi di Varese, il quale ha consentito, relativamente ai casi segnalati, che i docenti interessati completassero l'anno scolastico 1986-87 presso le istituzioni statali e non statali con le quali intrattenevano un precedente rapporto di impiego.

Stante l'attuale normativa ed avuto riguardo alle esigenze operative connesse con l'ordinato avvio dell'attività didattica, non sarebbe stato, peraltro, possibile consentire ulteriori proroghe per un numero imprecisato di anni scolastici, sia pure per le considerazioni di cui è cenno nell'interrogazione in oggetto.

Nè sarebbe stata comunque possibile, così come proposto dall'onorevole interrogante, l'attribuzione di un trattamento economico integrativo a favore di quei docenti ancora impegnati presso istituti privati, dal momento che tale trattamento, in contrasto con la normativa vigente in materia di contabilità di Stato, avrebbe dovuto essere corrisposto senza una controprestazione di lavoro.

Il Ministro della pubblica istruzione

GALLONI

(5 novembre 1987)

CHIARANTE, ARGAN. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per sapere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare con l'indispensabile urgenza affinché possa essere nominato al più presto il direttore per le arti figurative della Biennale di Venezia.

Tale nomina è infatti assolutamente indispensabile, essendo già molto ristretto il tempo disponibile per la preparazione della mostra del 1988.

Si fa presente che un ulteriore ritardo o, peggio, un rinvio della manifestazione, dovuti all'inadempienza, da parte degli organi indicati dallo statuto, degli obblighi di istituto, nuocerebbero gravemente al prestigio della Biennale e potrebbero addirittura comprometterne l'esistenza.

(4-00062)

(24 luglio 1987)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che, a norma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, modificato dall'articolo 5 della legge 13 giugno 1977, n. 324, la nomina dei direttori dei vari settori è attribuita al consiglio direttivo dell'Ente.

Ciò premesso, si deve peraltro precisare che il direttore del settore delle arti figurative non è stato ancora nominato in quanto si attende il rinnovo del consiglio direttivo dell'Ente, i cui membri sono nominati, ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge n. 438 del 1973, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Occorre segnalare, al riguardo, che questa amministrazione, così come l'Ente autonomo stesso, ha già provveduto a sollecitare alla Presidenza del Consiglio dei ministri il rinnovo della suddetta nomina.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

VIZZINI

(16 ottobre 1987)

CORLEONE, SPADACCIA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il dottor Luigi Lombardini, magistrato presso il tribunale di Cagliari, è capo dell'ufficio istruzione;

che per diversi anni ha sostenuto in ogni sede la necessità di istituire il ruolo di giudice unico per la lotta ai sequestri di persona in Sardegna, cosa che non è stata approvata dal Parlamento neppure nei momenti più bui del terrorismo,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei seguenti fatti:

il dottor Lombardini è ininterrottamente applicato presso il tribunale di Oristano, a decorrere dalla data di immissione in possesso del decreto della Corte d'appello di Cagliari del 29 settembre 1981, «limitatamente a un giorno alla settimana»;

dopo i primi tre rinnovi - peraltro «automatici» - ed esattamente con il decreto 5 gennaio 1983, con altra formulazione, il suddetto è supplente a tempo non meglio determinato;

a partire dal 12 novembre 1982 il dottor Lombardini è inoltre supplente presso il tribunale di Tempio Pausania «per due giorni alla settimana, anche non consecutivi», con un unico decreto, per un tempo non meglio determinato;

ha sempre operato anche nel tribunale di Cagliari come capo dell'ufficio istruzione;

il dottor Lombardini in questo modo si occupa dei sequestri di persona che avvengono nei territori dei tre tribunali agendo di fatto come giudice unico.

Visto che tali provvedimenti sono in contrasto con la Costituzione e con quanto stabilito dall'ordinamento giudiziario in tema di applicazioni e supplenze, gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere:

se non si ritenga necessario porre fine urgentemente a tale scandaloso modo di interpretare e stravolgere le leggi dello Stato, accertando tutte le responsabilità;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere;
infine, il testo dei decreti di applicazione a tempo non meglio determinato, datati 5 gennaio 1983 per il tribunale di Oristano e 12 novembre 1982 per quello di Tempio Pausania.

(4-00018)

(9 luglio 1987)

RISPOSTA. - Il posto vacante di giudice presso il tribunale di Tempio Pausania è stato coperto con l'immissione in servizio del dottor Salvatore Marinaro, il quale ha assunto possesso del suo ufficio il 7 gennaio 1987.

Peraltro, anche a seguito dell'integrale copertura dell'organico e tenendo conto di una delibera in materia di applicazione, da lui stesso sollecitata, del Consiglio superiore della magistratura, il presidente della Corte di appello di Cagliari, con decreto in data 12 febbraio 1987, ha ritenuto di dover destinare in applicazione al tribunale di Tempio Pausania lo stesso dottor Lombardini per il periodo limitato di sei mesi.

Il dottor Lombardini è stato destinato in supplenza ai tribunali di Tempio Pausania e di Oristano ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, il quale dispone che «qualora sorga l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i Capi di Corte, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto».

Tale disposizione la cui efficacia, originariamente prevista in relazione alle contingenze belliche e post-belliche, è stata poi prorogata dalla legge 5 marzo 1951, n. 190, non contrasta con gli articoli dell'ordinamento giudiziario in materia di supplenza (articoli 97 e seguenti), ma ne integra le previsioni, dettando una disciplina specifica limitata ai casi di «improvvisa e urgente necessità», in relazione ai quali è più ampia la categoria dei possibili destinatari di provvedimenti di supplenza (anche magistrati del grado inferiore) e può rendersi necessario il ricorso alla supplenza cosiddetta esterna anche per uffici, come l'ufficio istruzione penale, per i quali non è prevista, per i casi normali di assenza, tale possibilità.

Nei provvedimenti riguardanti il dottor Lombardini si fa riferimento, a fondamento del ricorso al predetto istituto, da un lato, all'impossibilità di provvedere alla sostituzione del giudice istruttore mancante con altro magistrato dello stesso tribunale, stante, all'epoca, la non integrale copertura dei posti in organico e, dall'altro, alla situazione dei circondari in questione, nei quali si erano verificati gravi fatti di criminalità organizzata; circostanze queste che sembrano integrare quelle ragioni di urgenza richieste dall'articolo 2 del citato regio decreto luogotenenziale n. 232 del 1945.

Quanto al successivo provvedimento di applicazione presso il tribunale di Tempio Pausania, anch'esso sembra pienamente conforme alla previsione normativa dell'articolo 111 dell'ordinamento giudiziario, il quale richiede - per il ricorso a tale istituto - la sussistenza di «eccezionali esigenze» e tali appaiono i motivi prospettati nello stesso decreto, in cui si fa riferimento al fatto che il dottor Lombardini - al momento della scadenza del precedente decreto di supplenza - non aveva ancora ultimato l'istruzione di processi per gravi delitti, in relazione ai quali erano prossimi a scadere i termini di custodia cautelare per molti imputati.

In ordine, infine, alla costituzionalità di tali provvedimenti, va osservato che, più volte e con riferimento a diversi profili, è stata sollevata dinanzi la Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono la supplenza e l'applicazione di magistrati presso uffici diversi da quelli in cui sono assegnati, ma la Corte ha sempre ritenuto infondata tale questione (sentenze n. 156 del 1963, n. 173 del 1970 e n. 245 del 1974), motivando, tra l'altro, in relazione al principio del giudice naturale, che tale principio «non esclude, nell'interesse della continuità e prontezza della funzione giurisdizionale, che alle carenze determinatesi negli uffici giudiziari si faccia fronte, man mano che se ne rilevi l'obiettiva esigenza, mediante provvedimenti temporanei e contingenti, certamente non preordinati a costituire l'organo giudicante in vista di determinati processi o controversie» (sentenza 2 dicembre 1970, n. 173).

Appunto la natura temporanea e contingente dei provvedimenti in questione, anche se di fatto si sono potuti realizzare nel tempo a causa delle persistenti difficoltà nel ricoprire gli organici del distretto della Corte di appello di Cagliari, sembra escludere una violazione dei dettami costituzionali.

Si allega il testo dei decreti di applicazione datati 5 gennaio 1983 e 12 novembre 1982, richiesti dai senatori interroganti.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(4 novembre 1987)

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Premesso che l'8 gennaio 1983 scadrà la supplenza al Tribunale di Oristano del dott. Luigi Lombardini, giudice di quello di Cagliari, disposta con provvedimento di questa Presidenza in data 29 settembre 1981 e prorogata con successivi del 4 novembre 1982 e 30 giugno 1982;

visto il fonogramma 31 dicembre 1982, n. 1496, con il quale il Presidente del Tribunale di Oristano sollecita un'ulteriore proroga della supplenza di cui sopra;

considerato che perdura la stessa situazione di urgenza di cui al provvedimento del 29 settembre 1981;

sentito oralmente il Presidente del Tribunale di Cagliari;

visto l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, prorogato fino a nuova disposizione con la legge 5 marzo 1951, n. 190,

DECRETA

il provvedimento di questa Presidenza in data 29 settembre 1981, prorogato con successivi del 4 gennaio 1982 e 30 giugno 1982, con il quale il dott. Luigi Lombardini, magistrato di Corte d'Appello con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, è stato destinato in supplenza a quello di Oristano, è ulteriormente prorogato fino alla destinazione ed immissione in possesso del magistrato titolare mancante, alle stesse modalità.

Cagliari, 5 gennaio 1983.

Il Presidente della Corte
(S. BUFFONI)

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Ritenuto che nel Tribunale di Tempio Pausania è vacante il posto del Presidente, di recente trasferito alla Suprema Corte di Cassazione, nella quale ha preso possesso il 30 ottobre 1982, e che non è prevedibile la copertura del posto vacante in breve termine;

che l'organico dei giudici è composto di tre magistrati, dei quali due uditori giudiziari;

che dell'Ufficio Istruzione è incaricato uno degli uditori giudiziari;

che la vacanza del posto del Presidente impegna il giudice anziano per la dirigenza dell'ufficio, per i provvedimenti di competenza presidenziale e per la presidenza dei collegi;

che, in occasione della mancanza o dell'assenza di altri giudici, avuto riguardo alla pendenza di gravi processi in corso di istruzione (sequestro di persona seguito da omicidio), questa Presidenza ha dovuto ricorrere all'istituto della supplenza in detto Tribunale e che la sopravvenuta mancanza del Presidente perpetua la situazione di disservizio;

che il magistrato designato alla supplenza, nella persona del dott. Luigi Lombardini, giudice del Tribunale di Cagliari, si è occupato quasi esclusivamente della istruzione dei più gravi processi;

che lo stesso magistrato, in base a recenti emergenze ha proceduto alla istruzione formale di 25 processi per omicidio aggravato, per tentato sequestro di persona e per sequestro di persona, nonché per attentati dinamitardi;

che l'istruttoria in corso appare suscettibile di fornire elementi di chiarificazione in merito ad altri sequestri di persona;

che persistono, pur per un evento diverso (mancanza del Presidente, anziché di un giudice), le ragioni di urgenza di assicurare il funzionamento del Tribunale di Tempio e che è opportuno provvedere alla supplenza con lo stesso magistrato, dott. Luigi Lombardini;

udito il Presidente del Tribunale di Cagliari;

visto l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232;

DECRETA

il dott. Luigi Lombardini, magistrato di Corte d'Appello con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, è destinato in supplenza a quello di Tempio Pausania, a decorrere dalla data di immissione in possesso e fino alla destinazione ed assunzione in servizio del magistrato titolare mancante, limitatamente a due giorni feriali anche non consecutivi settimanali, compresi i viaggi, con inizio di ciascuna missione alle ore 6.

Il dott. Lombardini è autorizzato a pernottare nel luogo di missione.
Cagliari, 12 novembre 1982.

Il Presidente della Corte
(S. BUFFONI)

CORLEONE, SPADACCIA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la legge n. 164 del 1982, sulla rettifica anagrafica, ha risolto una serie di vicende umane drammatiche ed intollerabili con una normativa di grande civiltà ed è stata ritenuta dalla Corte costituzionale, con sentenza del 25 maggio 1982, in linea con la Costituzione repubblicana;

che un transessuale napoletano, Pasquale B., non potrà usufruire di questa legge per effetto di un «pasticcio» della Corte di cassazione, secondo quanto scritto da Pierluigi Franz sul quotidiano «La Stampa» del 14 luglio 1986;

che la Corte di cassazione, esaminando il ricorso avverso le decisioni del tribunale e della Corte d'appello di Napoli, senza accertarsi della presentazione fuori termine del ricorso stesso, ha utilizzato il ricorso per sollevare la questione di incostituzionalità della legge n. 164 per il suo presunto contrasto con i principi costituzionali fondamentali del rispetto della persona umana, del riconoscimento della famiglia, dei diritti-doveri nei confronti dei figli ed infine della tutela della salute dell'individuo;

che il non accoglimento ora del ricorso da parte della Corte di cassazione, ritenuto inammissibile, essendo stato rilevato il vizio della notifica, sembra rappresentare una pura e semplice ritorsione nei confronti del ricorrente,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative ritenga di poter assumere il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle sue competenze, perchè un cittadino italiano possa utilizzare una legge della Repubblica, diritto che gli è impedito dall'inconcepibile e «strumentale» errore della Corte di cassazione che rese inutilizzabile con il ricorso alla Corte costituzionale per Pasquale B. il periodo tra il 15 e il 30 aprile 1983, ancora utile per sanare le situazioni preesistenti secondo l'articolo 6 della legge n. 164.

(4-00041)

(9 luglio 1987)

RISPOSTA. - Con sentenza n. 1726 del 12 ottobre-23 novembre 1979, confermativa di quella di primo grado, la Corte di appello di Napoli rigettava la domanda di Borriello Pasquale intesa ad ottenere la rettificazione del sesso - e conseguentemente del nome. - attribuitogli nei registri di stato civile, intendendo determinante, ai fini dell'attribuzione del sesso, il carattere maschile dei cromosomi, delle gonadi e degli originari organi genitali esterni (sia pure atrofici) e negando rilevanza alla caratterizzazione psichica e comportamentale in senso femminile manifestata dal soggetto fin dalla più tenera età ed all'intervento chirurgico di demolizione dei genitali esterni e di ricostruzione di un simulacro di vagina cui il medesimo si era sottoposto.

Il Borriello, con atto depositato il 20 febbraio 1981, proponeva avverso la predetta sentenza ricorso per Cassazione. In pendenza di tale giudizio interveniva la legge 14 aprile 1982, n. 164, recante «norme in materia di rettificazione e attribuzione di sesso», che la Corte riteneva di immediata applicazione essendosi già svolte nelle precedenti fasi processuali le condizioni previste dalla legge (domanda, istruttoria, consulenze tecniche).

La Corte di cassazione, con ordinanza 15 aprile 1983, dopo aver rilevato che dubbi di costituzionalità erano prospettabili nei confronti di tutte le disposizioni della predetta legge n. 164 del 1982, riteneva rilevanti e non infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 della

medesima per contrasto con gli articoli 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione e pertanto sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 1985, n. 161, respingeva le sollevate questioni per inammissibilità e per infondatezza.

Successivamente la Corte di cassazione, con sentenza del 10 febbraio 1986, n. 4557, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Borriello perché notificato tardivamente, «oltre la data utile risultante dall'articolo 327 cpc e dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742».

Assumono gli interroganti che il tardivo riconoscimento del «vizio di notifica» del ricorso alla Corte di cassazione - dopo che la stessa Corte aveva utilizzato il ricorso per sollevare le questioni di legittimità costituzionale di cui si è detto - concretizza «una pura e semplice ritorsione» contro il Borriello. Precisano al riguardo che, per effetto del giudizio alla Corte costituzionale, sarebbe inutilmente decorso «il periodo tra il 15 ed il 30 aprile 1983 ancora utile» per il Borriello «per sanare le situazioni preesistenti secondo l'articolo 6 della legge n. 164».

Ciò premesso, si osserva che l'articolo 6 citato dispone quanto segue: «Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta.

Si applica la procedura di cui al secondo comma dell'articolo 3».

L'articolo 6 quindi è una norma di carattere transitorio e disciplina la ipotesi in cui l'intervento chirurgico di adeguamento del sesso sia stato già compiuto al momento di entrata in vigore della legge (4 maggio 1982).

Come ha rilevato la più recente dottrina, la norma deve interpretarsi nel senso che, allo scadere del termine, chi si sia già sottoposto all'intervento medico-chirurgico e non abbia presentato il ricorso non perde il diritto di chiedere la rettificazione del sesso, ma deve seguire il procedimento previsto dall'articolo 2.

Il termine di decadenza non sembra precludere in realtà la proponibilità del ricorso, ma appunto l'esperibilità della suddetta procedura abbreviata (articolo 6 cpv) secondo la quale il tribunale si limita a prendere atto dell'avvenuta operazione.

In conclusione, si ritiene che il Borriello non abbia perso il diritto di fare accertare la sua vera identità sessuale ed all'uopo potrà fare ricorso al procedimento previsto dall'articolo 2 della legge n. 164 del 1982.

L'articolo 6 della legge testè citata non determina una limitazione di diritti, ma rappresenta, invece, una mera disposizione di favore.

Il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

(4 novembre 1987)

D'AMELIO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che i lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto hanno imposto la interruzione delle corse dei treni e che il servizio passeggeri viene assicurato a mezzo di autocorriere;

rilevato che il disagio dei passeggeri, già notevole, è accresciuto dal fatto che si vedono costretti a sostare a lungo ai capolinea, essendo loro impedito di prendere subito posto sulle corriere le cui portiere restano chiuse fino all'arrivo dell'ultimo treno da servire;

constatato che, malgrado le assicurazioni fornite, il servizio sostitutivo impegna pullman di società diverse da quelle che operano in Basilicata e che ciò provoca comprensibili risentimenti da parte delle società autolinee di Basilicata, che si vedono private del lavoro loro prioritariamente spettante;

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda promuovere per accelerare al massimo i lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto;

quali provvedimenti si vogliano adottare per consentire ai viaggiatori di occupare subito le corriere, senza sostare per lungo tempo esposti alle intemperie;

quali assicurazioni si intenda dare perchè tutte le corse sostitutive siano effettuate dalle società autolinee operanti in Basilicata.

(4-00031)

(9 luglio 1987)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato rende noto che i lavori di elettrificazione della linea Battipaglia-Potenza-Metaponto, previsti dalla legge n. 17 del 1981, hanno avuto inizio il 1° marzo 1986.

Durante il corso dei lavori (che consistevano nell'adeguamento delle sagome delle gallerie per consentire l'apposizione del filo di contatto) si è palesata una diversa consistenza delle strutture murarie, ben peggiore di quella prevista; l'intervento che doveva riguardare solo pochi tratti, per esigenze statiche, veniva ad interessare la lunghezza complessiva del tratto in galleria.

Nel modificare sostanzialmente la consistenza dei lavori, l'ente Ferrovie dello Stato ha ritenuto di effettuare una scelta di fondo che servisse a rivalutare la funzione di questa linea ferroviaria nel sistema generale dei trasporti.

Infatti, in uno con i lavori di consolidamento statico dei rivestimenti murari delle gallerie, è stato previsto l'adeguamento delle stesse alla sagoma GABARIT B; ciò consentirà, a lavori ultimati, il transito di carri a pianale ribassato per il trasporto per ferrovia di mezzi stradali, in quell'ottica dell'intermodalità del trasporto che costituisce un obiettivo fondamentale della politica dell'ente.

Verrà, altresì, a crearsi un itinerario alternativo, Battipaglia-Potenza-Metaponto-Reggio Calabria, alla linea Tirrenica.

La realizzazione di queste opere rivitalizzerà l'economia della regione Basilicata che sarà inserita a pieno nel reticolo del traffico merci ferroviario e che beneficerà, nel contempo, del conseguente snellimento del traffico pesante nella viabilità autostradale.

Per i problemi esposti, connessi alla tipologia e alla complessità dei lavori, una riduzione dei tempi di chiusura della linea risulta oltre modo difficile.

È da considerare, inoltre, che, entro sei mesi dal completamento dei lavori di adeguamento della sagoma delle gallerie, dovrà essere portata a termine la costruzione delle condutture di contatto sulla linea.

Per quanto concerne la richiesta di evitare inutili soste ai viaggiatori ai capolinea, l'impresa consortile è stata invitata al rispetto delle disposizioni a suo tempo impartite, che prevedono la disponibilità degli automezzi almeno 10 minuti prima della partenza.

Per quanto riguarda infine l'effettuazione delle corse automobilistiche da parte di società operanti in Basilicata, si fa presente che il servizio sostitutivo nel complesso interessa anche la regione Campania. Imprese lucane (Liscio, Giannattasio, Marziano, Scazzariello, Tito, Garofalo, Grassi) sono comunque consociate all'impresa consortile che ha l'appalto del servizio stesso.

Il Ministro dei trasporti
MANNINO

(23 ottobre 1987)

DELL'OSSO. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale si intenderebbe procedere alla soppressione del distretto militare di Foggia con trasferimento della struttura e delle funzioni al distretto di Bari.

Il distretto militare di Foggia è ormai parte viva ed integrante della città, perchè funzionalmente rispondente alle esigenze delle popolazioni daunie ed alle motivazioni di efficienza che presiedono alla ristrutturazione dei distretti stessi.

(4-00342)

(22 settembre 1987)

RISPOSTA. - La voce relativa alla presunta soppressione del distretto militare di Foggia è priva di fondamento.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(5 novembre 1987)

FERRAGUTI, VECCHI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - In relazione al gravissimo attentato subito dal sacerdote don Francesco Cavazzutti il 27 agosto a Mossamedes, nello Stato brasiliano di Goias, mentre esercitava la propria missione pastorale ed umana tra i poveri di quel paese, gli interroganti chiedono di sapere quali passi siano stati compiuti o si intenda compiere presso il Governo brasiliano per esprimere la commozione e l'indignazione della coscienza religiosa e democratica del nostro paese per questo vile atto di violenza e per chiedere che sia fatta piena luce sull'attentato, anche come segnale di una volontà politica nuova, che renda

credibile il processo di democratizzazione faticosamente avviato in quel paese.

(4-00326)

(9 settembre 1987)

RISPOSTA. - Padre Francesco Cavazzutti, nato a Carpi (Modena), il 19 ottobre 1934, sacerdote della parrocchia di Mossamedes, è stato gravemente ferito la notte di giovedì 27 agosto 1987 a Goiana, nello Stato di Goias.

Dalle informazioni in possesso di questo Ministero risulta che il sacerdote sarebbe stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola esploso a distanza ravvicinata, mentre si accingeva a entrare nella propria auto, al termine di una funzione religiosa.

Questo Ministero, non appena avuta notizia dell'attentato, ha subito impartito precise istruzioni all'ambasciata in Brasilia nel senso di compiere un passo presso le autorità brasiliane allo scopo di ottenere chiarimenti ufficiali sulle circostanze e le cause del ferimento del religioso, in vista della punizione dei colpevoli.

A seguito dell'intervento della nostra ambasciata, le autorità brasiliane hanno comunicato che padre Francesco Cavazzutti, attualmente ricoverato presso un nosocomio di San Paolo, risulta fuori pericolo di vita, ma - secondo il referto medico - non riacquisterà l'uso della vista. Intanto indagini svolte dalla polizia federale dello Stato di Goias hanno consentito l'arresto dell'esecutore materiale del crimine. Questi, un contadino residente nella stessa circoscrizione di Mossamedes, a Sanolerlandia, ove Padre Cavazzutti svolgeva la propria opera pastorale, ha successivamente ammesso la propria colpevolezza, adducendo motivazioni di carattere meramente personale che peraltro, secondo il vescovo di Goias, monsignor Balduino, risulterebbero scarsamente attendibili.

È comunque da rilevare che, anche a detta delle altre autorità ecclesiali di quello Stato, permane la percezione che l'episodio in oggetto - sul quale si continua ad indagare - vada iscritto nell'ambito delle forti tensioni sociali colà esistenti, connesse al problema della proprietà fondiaria.

Lo Stato di Goias è infatti tradizionalmente caratterizzato da una forte concentrazione latifondiarie; negli ultimi tempi si è verificata una notevole recrudescenza di episodi di violenza legati a dispute sull'assetto proprietario, che hanno anche avuto notevole eco su quella stampa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

AGNELLI

(23 ottobre 1987)

LOPS, PETRARA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che il consiglio comunale di Molfetta (Bari), nella seduta del 15 luglio 1987, all'unanimità ha approvato, anche su parere conforme dell'associazione degli avvocati, un ordine del giorno avverso l'ipotesi di soppressione della pretura della città, mentre ha ribadito l'urgenza di finanziare la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, in quanto la città di Molfetta conta 65.000 abitanti e ha nobili tradizioni culturali e giudiziarie, pertanto la ventilata ipotesi di soppressione della pretura sarebbe una offesa, così come lo fu la stessa soppressione dell'ufficio del registro, gli interroganti chiedono di sapere:

a) se non si ritenga utile evitare il provvedimento di soppressione per

scongiurare a quella grossa comunità di essere aggregata ad altri poli giudiziari;

b) se, invece, non si ritenga giusto adottare un provvedimento di carattere finanziario per la realizzazione del nuovo palazzo di giustizia, rivendicata dalle popolazioni e dalla stessa associazione degli avvocati.

(4-00147)

(30 luglio 1987)

RISPOSTA. - Non esiste, allo stato, alcuna concreta iniziativa volta alla soppressione o all'accorpamento della pretura di Molfetta.

Negli anni 1982 e 1983 il comune di Molfetta, sulla base delle istruzioni impartite da questa amministrazione con nota 22 dicembre 1981, stava predisponendo un progetto per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario, con una previsione di spesa di lire 875.000.000, da realizzare con il finanziamento previsto dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo con ammortamento a totale carico dello Stato, previo parere favorevole del Ministero della giustizia sul progetto esecutivo). L'amministrazione comunale non ha però dato ulteriore corso alla predetta progettazione.

Successivamente, a seguito di una ispezione ministeriale eseguita presso la pretura, con nota 4 settembre 1985, si è invitato il sindaco di Molfetta ad assumere iniziative, in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, relativamente all'insufficienza, alla non funzionalità e alla scarsa sicurezza dei locali giudiziari; non risulta tuttavia che l'amministrazione comunale abbia adottato al riguardo alcun provvedimento.

Da ultimo, con nota 8 settembre 1987, la stessa amministrazione è stata invitata a riesaminare la possibilità di costruire un nuovo edificio per la pretura con il predetto finanziamento e si è fornita al comune medesimo ogni opportuna istruzione circa la documentazione da produrre ai fini del necessario parere favorevole di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

(4 novembre 1987)

MACIS, FIORI, PINNA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per sapere:

se non ritenga che, tra i criteri da adottare per la nomina dei rappresentanti negli enti e nelle società aventi la finalità di promuovere e fornire assistenza alle attività e alle iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, vi debba essere anche quello di una equilibrata rappresentanza territoriale accompagnata a una severa valutazione delle competenze e della professionalità dei candidati;

quali siano le ragioni della totale assenza di rappresentanti sardi, nonostante siano state avanzate dalle categorie professionali della Sardegna proposte adeguate ai criteri sopra enunciati;

quali iniziative si intenda assumere per eliminare una situazione che finisce per alimentare posizioni localistiche e di estremismo regionalistico che trovano giustificazione nella scarsa attenzione che il Governo dimostra, anche in questo caso, per le diverse realtà regionali e per le varie espressioni del mondo del lavoro e delle imprese.

(4-00332)

(9 settembre 1987)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si fa presente che lo statuto tipo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58 (riordinamento degli enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64), non prevede che siano osservati criteri di rappresentanza territoriale per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione degli enti richiamati.

La natura giuridica degli enti stessi, costituiti sotto forma di società per azioni, implica, in assenza di qualunque specificazione contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1987 e nello statuto tipo alla stregua di esso emanato, che per le nomine anzidette si debba soltanto seguire la normativa prevista in materia di società per azioni dal codice civile.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

GORIA

(12 ottobre 1987)

MACIS, FIORI, PINNA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere;

quale sia la situazione dell'edilizia scolastica nella provincia di Cagliari, con particolare riferimento alle città di Cagliari e di Carbonia;

quale sia mediamente il numero degli alunni per classe e quali siano le scuole che praticano il tempo prolungato;

quale concreta possibilità vi sia di avviare nella provincia cagliaritana le annunciate sperimentazioni sulla settimana corta nelle scuole.

(4-00394)

(24 settembre 1987)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che questa amministrazione è a conoscenza della situazione di disagio in cui versano le scuole della provincia di Cagliari ove, per carenza di aule, di laboratori e palestre, si rende necessario ricorrere al doppio turno di lezioni in gran parte degli istituti superiori ed anche in numerose scuole elementari e medie.

Tale situazione, tuttavia, potrà essere risolta soltanto quando gli enti locali, ai quali, com'è noto, a norma delle vigenti disposizioni in materia, compete la fornitura degli edifici scolastici, realizzeranno gli interventi finanziati ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 (convertito nella

legge 9 agosto 1986, n. 488), utilizzando i fondi già messi a disposizione dalle amministrazioni stesse.

In merito, poi, al secondo punto dell'interrogazione, si comunica che la media degli alunni per classe non supera le 25 unità e che le scuole medie in cui funzione il tempo prolungato sono 68, con 351 classi autorizzate (157 prime, 113 seconde, 81 terze).

Per quanto concerne infine le sperimentazioni sulla settimana corta nelle scuole, si fa presente che questo Ministero esamina annualmente le proposte di sperimentazione presentate dai consigli di circolo e d'istituto e dai consigli scolastici distrettuali, corredate dal parere tecnico dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo competente per territorio.

Qualora proposte in tal senso dovessero essere avanzate da istituzioni scolastiche della provincia di Cagliari, non si mancherà di tenerle nella dovuta considerazione.

Il Ministro della pubblica istruzione

GALLONI

(22 ottobre 1987)

MALAGODI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'Istituto Universitario Orientale di Napoli ereditò dal Collegio dei Cinesi 760 ettari di terra nel Salernitano e precisamente:

- 1) 60 ettari di oliveto nel comune di Eboli;
- 2) 200 ettari di terreno pianeggiante, confinante con il comune di Battipaglia;
- 3) 500 ettari di terreno seminativo, arborato e ortofrutticolo, alla foce del fiume Sele;

che il consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto il 31 agosto 1933 (n. 15/92), ha iniziato la procedura per la vendita di questo immenso patrimonio agricolo,

si chiede di sapere:

- a) se il Ministero della pubblica istruzione abbia concesso la prescritta autorizzazione e, in caso affermativo, per quali ragioni l'abbia concessa;
- b) se risulti al Ministero che il consiglio di amministrazione ha delegato il direttore amministrativo a procedere alla vendita;
- c) se risulti al Ministero che i terreni anzidetti, opportunamente lottizzati, sarebbero venduti con destinazione edilizia, con la conseguenza di sconvolgere l'equilibrio ecologico di tutta quella fertilissima zona.

(4-00088)

(30 luglio 1987)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che il consiglio di amministrazione dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, pur preoccupato della sorte del patrimonio fondiario dal medesimo Istituto posseduto, non ha emesso alcun provvedimento di alienazione, non rientrando tale incombenza nelle proprie attribuzioni.

La materia è, infatti, regolata dall'articolo 242 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - di cui è cenno peraltro anche nell'interrogazione - per effetto del quale alla liquidazione dei beni immobili, già indicati nella legge 27 dicembre 1888, n. 5873, «provvederà direttamente il Ministro della pubblica istruzione», che curerà anche «l'investimento dei capitali ricavati in rendita pubblica italiana intestata all'Istituto».

La mancata applicazione della suddetta normativa ha comportato, invero, come ha fatto rilevare il rettore dell'Istituto, che la componente più cospicua del patrimonio in parola, ossia quella fondiaria, fosse sinora gestita, per la maggior parte, direttamente dall'Istituto mediante aziende agricole e, per la parte residua, da terzi detentori non tutti legalmente riconosciuti.

Tale situazione se, da un lato, assicura all'ateneo un ingente patrimonio, è fonte, dall'altro, di oneri di gestione e di responsabilità imprenditoriale non compatibili con i fini di ricerca e di istruzione dell'Istituto.

Siffatte considerazioni e l'obiettivo necessità di dotare l'ateneo di adeguate strutture edilizie hanno indotto il competente consiglio di amministrazione a rappresentare la questione al Ministero, nell'intento di dare puntuale attuazione a quanto disposto dal succitato articolo 242.

A tale fine questo Ministero, riconosciute valide le ragioni addotte ed acquisito il parere del Consiglio di Stato, con proprio decreto del 10 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1986, ha dato incarico al direttore amministrativo dell'Istituto di attivare tutte le procedure, prescritte dalla normativa vigente, per l'alienazione del patrimonio di cui trattasi e di investire, successivamente, i capitali ricavati in titoli di rendita pubblica italiana, intestati allo stesso Istituto.

Quanto alla stima ed alla suddivisione in lotti dei cespiti da alienare, in funzione della dislocazione dei terreni e delle relative infrastrutture, i relativi adempimenti saranno curati, ferma restando l'attuale destinazione agricola, autonomamente dall'ufficio tecnico erariale di Salerno, in conformità alle precisazioni al riguardo fornite dal rettore.

Per completezza d'informazione, si fa presente, infine, che questo Ministero, con telex del 22 maggio 1987, diede il proprio consenso alla proposta, avanzata dal sindaco di Battipaglia, di convocare una riunione tra i dirigenti delle strutture locali interessate ad un comune progetto che prevede la costituzione di una azienda pilota, a conduzione pubblica, operante sul territorio nel campo della ricerca finalizzata del comparto agro-alimentare.

Il Ministro della pubblica istruzione

GALLONI

(17 ottobre 1987)

NOCCHI, GALEOTTI, ALBERICI, TEDESCO TATÒ. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che la circolare n. 188, emanata dal Ministro della pubblica istruzione il 27 giugno 1987 ed avente come oggetto le modalità organizzative e la responsabilità amministrativa e funzionale durante il servizio di trasporto degli alunni che frequentano le scuole materne statali, ha creato rilevanti problemi agli enti locali e, nel contempo, un complesso, non sempre costruttivo, contenzioso tra l'amministrazione

scolastica e le autonomie locali su di un tema che sembrava definito nei trascorsi anni scolastici, gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo è a conoscenza dei disagi e dei problemi amministrativi e finanziari che la circolare citata ha determinato in moltissime realtà territoriali del nostro paese;

2) se non ritiene la interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, contenuta nella stessa circolare, che declassa le mansioni svolte dall'insegnante di scuola materna durante il servizio di trasporto a semplice sorveglianza, una inaccettabile forzatura che contraddice una giustamente reclamata funzione pedagogica affermata negli anni precedenti;

3) se, in base a quest'ultima considerazione, non valuti come tuttora fondate le motivazioni che portarono le assistenti a richiedere e a vedersi riconosciuta la perequazione della propria funzione con quella didattica delle insegnanti a partire dal rapporto instaurato con il bambino durante il servizio di trasporto;

4) se, infine, non pensa che il problema possa essere risolto, non trasferendo in maniera meccanica e infondata tale competenza agli enti locali, ma seguendo la strada della programmazione unitaria tra comuni e amministrazione scolastica, affinché si impegnino a indicare di volta in volta e in pieno spirito di collaborazione, come in tantissime realtà già avviene, le scelte che si riterranno più opportune per risolvere concretamente i problemi.

Di seguito a queste valutazioni, in attesa che la legge quadro sul diritto allo studio definisca conclusivamente la questione, gli interroganti chiedono di sapere quali tempestive iniziative si intende intraprendere per chiarire la complessa tematica in oggetto, mentre segnalano la opportunità, prima dell'inizio dell'anno scolastico, della emanazione di una nuova circolare che confermi al personale dipendente dallo Stato le competenze previste dall'articolo 8 della legge n. 463 del 1978 e solleciti il metodo della collaborazione tra amministrazione scolastica ed enti locali, secondo le possibilità e i limiti previsti dalla normativa generale in atto e dalla legge finanziaria.

(4-00486)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. - In merito alle questioni rappresentate con l'interrogazione in oggetto, si premette che le istruzioni ministeriali impartite con la circolare n. 188 del 26 luglio 1987, in materia di vigilanza sui bambini durante il trasporto da e per le scuole materne statali, si sono limitate a dare puntuale applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, concernente, com'è noto, le «norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 per il personale della scuola».

Infatti l'articolo 12 - secondo comma - della normativa suddetta, nel confermare che «le funzioni dell'insegnante di scuola materna sono quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nonché quelle previste dall'articolo 8, ottavo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463», ne delimita l'espletamento «esclusivamente nell'ambito dell'istituzione scolastica».

Rimane evidente che quest'ultima precisazione ha risolto il problema della vigilanza sui bambini all'esterno dell'edificio scolastico e, in particola-

re, durante lo svolgimento del servizio di trasporto, affrontato e risolto in tal senso fino a quel momento solo da alcune leggi regionali sul diritto allo studio. D'altra parte, già il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, nel quale sono state recepite le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali, nel regolamentare le mansioni attinenti alle diverse qualifiche funzionali, attribuisce alla competenza del personale inquadrato nella terza qualifica l'espletamento, tra l'altro, di «attività di sorveglianza degli utenti nelle situazioni in cui sono in carico all'ente».

Di fronte, dunque, a una disposizione che, in modo esplicito, ha limitato i compiti di assistenza e vigilanza dei bambini di scuola materna esclusivamente all'ambito dell'istituzione scolastica, il Ministero, pur non disconoscendo valenza educativa anche alla funzione della vigilanza *in itinere*, non ha potuto che dare applicazione al succitato disposto.

Quanto sopra non significa che questo Ministero non sia a conoscenza dei disagi e dei problemi che le disposizioni in questione hanno comportato in molte realtà territoriali del paese; purtuttavia si ritiene che l'adozione di iniziative di ordine amministrativo tendenti al chiarimento della tematica in oggetto esulino dalla competenza dell'amministrazione scolastica, tanto è vero che anche gli onorevoli interroganti ritengono la legge quadro sul diritto allo studio l'unica possibilità di definizione conclusiva delle problematiche connesse con la vigilanza durante il trasporto.

Nè si ritiene di poter accedere a quanto richiesto nella interrogazione circa l'emanazione di una nuova circolare che confermi al personale dipendente dallo Stato le competenze previste dall'articolo 8 della legge n. 463 del 1978, atteso che detta disposizione non si può che considerare superata per effetto dell'articolo 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(22 ottobre 1987)

NOCCHI, GALEOTTI, ALBERICI, TEDESCO TATÒ. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che in data 31 luglio 1987 è stato emesso il decreto-legge n. 321 che fissa in 25 il numero massimo di alunni ammissibili per sezione e che lo stesso ha incontrato oggettive difficoltà in sede attuativa a tal punto che in molte realtà territoriali, a causa della mancanza di strutture, potrebbe risultare inapplicabile, salvo moltiplicare i doppi turni nelle attività scolastiche, gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo è a conoscenza delle gravi difficoltà che gli enti locali stanno incontrando nell'attuazione del predetto decreto;

2) se non ritiene opportuno emanare orientamenti applicativi che, mantenendo i contenuti e gli obiettivi dell'atto in questione, indichino nel contempo modalità attuative plausibili con i problemi strutturali che le autonomie locali hanno dovuto affrontare;

3) se, infine, non valuti, come gli interroganti, fondamentale la tempestiva presentazione di un provvedimento a carattere pluriennale a favore dell'edilizia scolastica, da ritenere come supporto irrinunciabile a

favore delle autonomie locali per il conseguimento di tutte le finalità contenute nel decreto-legge n. 321.

(4-00487)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. - Con riferimento alle problematiche poste con l'interrogazione in oggetto, si conviene, anzitutto, che, in presenza delle attuali disponibilità e condizioni delle strutture scolastiche, era inevitabile che la formazione delle classi con un numero di alunni non superiore alle 25 unità - cui si è dovuto procedere in attuazione del decreto-legge n. 321 del 31 luglio 1987 - comportasse l'insorgere di serie ed obiettive difficoltà.

Che tali difficoltà siano ricadute soprattutto sugli enti locali, ai vari livelli obbligati alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici, è ben noto al Ministero che non ha mancato, negli scorsi mesi, di fornire agli uffici scolastici provinciali indicazioni e suggerimenti atti ad evitare che le pur positive innovazioni introdotte con il citato provvedimento legislativo venissero in pratica vanificate.

Si ricorda, infatti, che le prime istruzioni applicative della normativa contenuta nei decreti-legge n. 215 e n. 312 del 1987 - reiterati ultimamente con il decreto-legge n. 405 del 1° ottobre 1987 - furono impartite con l'ordinanza ministeriale n. 186 del 7 luglio 1987 e, successivamente, confermate con la circolare n. 237 del 7 agosto 1987.

Con specifico riferimento alle scuole materne statali, le suddette istruzioni invitarono i provveditori agli studi a tener conto, nella formazione delle relative sezioni, «delle capacità ricettive degli edifici scolastici, nel duplice obiettivo di evitare disagi alla popolazione scolastica, dovuti all'insufficienza di locali idonei, e di accogliere nella massima misura possibile le richieste di iscrizione».

Gli stessi provveditori agli studi furono, altresì, invitati ad adoperarsi, presso gli enti locali tenuti a far fronte agli oneri di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444, per concordare e promuovere le iniziative necessarie a consentire la migliore e più confacente applicazione della nuova normativa.

Certo, con l'inizio del corrente anno scolastico non tutte le difficoltà sono state superate, ma gli sforzi congiunti dell'amministrazione e degli enti territoriali, variamente interessati, sono indubbiamente valsi a fare in modo che i doppi turni - che in taluni centri è stato impossibile eliminare del tutto, nonostante il calo demografico degli iscritti alla scuola dell'obbligo - fossero contenuti entro limiti accettabili.

È noto, peraltro, che il punto sull'attuale situazione, relativamente ai vari ordini di scuola, è stato fatto, con dovizia di dati e particolari, dal titolare dell'amministrazione scolastica nel corso della conferenza stampa svoltasi in Monteporzio Catone lo scorso 28 settembre.

Per quanto concerne, in particolare, la scuola materna statale, è stato precisato, nella suddetta sede, che la costituzione di sezioni, con non più di 25 bambini ciascuna, ha comportato che il numero complessivo delle sezioni stesse, attivate per il corrente anno scolastico, aumentasse di 2.362 unità, con una media in campo nazionale di 23,1 iscritti per classe.

In merito, infine, alle iniziative sollecitate per mettere in grado gli enti locali di fronteggiare più adeguatamente i problemi di edilizia scolastica, mentre si ricorda che, per il 1988, potranno essere a tal fine utilizzabili i

fondi, posti a disposizione degli stessi enti dal decreto-legge n. 318 del 1986, convertito e modificato con la legge n. 488 del 1986, si conferma quanto al riguardo anticipato nella citata sede di Monteporzio, circa l'intento di convocare prossimamente una conferenza nazionale per l'edilizia scolastica, aperta al contributo di quanti vi vorranno partecipare, al fine di stabilire, d'intesa con gli enti territoriali e con le altre amministrazioni interessate, gli strumenti più idonei a risolvere il complesso problema.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(22 ottobre 1987)

PERUGINI. – *Al Ministro del tesoro.* – Per conoscere:
la consistenza del contenzioso delle pensioni di guerra presso la Corte dei conti;
lo stato dei ricorsi al 31 dicembre 1986;
se gli stessi, quando si presentano, vengono numerati;
se nell'istruttoria viene seguita la progressività;
infine, il numero dei ricorsi regolarmente definiti, ogni anno, a decorrere dal 1980.

(4-00044)

(15 luglio 1987)

RISPOSTA. – Nel rispondere all'interrogazione in oggetto occorre anzitutto precisare che la definizione dei ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra rientra nella specifica competenza della Corte dei conti.

Si fa comunque presente che nel periodo 1° gennaio 1980-31 dicembre 1986 sono pervenute, da parte della menzionata magistratura, alla direzione generale delle pensioni di guerra complessivamente 64.499 decisioni, a definizione di altrettanti ricorsi giurisdizionali, così suddivise per ciascun anno:

anno 1980, decisioni pervenute 9.536;
anno 1981, decisioni pervenute 11.990;
anno 1982, decisioni pervenute 11.048;
anno 1983, decisioni pervenute 8.082;
anno 1984, decisioni pervenute 7.314;
anno 1985, decisioni pervenute 6.901;
anno 1986, decisioni pervenute 9.628.

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
AMATO

(31 ottobre 1987)

POLLICE. – *Al Ministro della sanità.* – Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale il centro studi del Ministero della sanità avrebbe fatto pubblicare un'opera sulla medicina preventiva la cui stampa sarebbe stata affidata alla tipografia Albanese anziché al Poligrafico dello Stato al prezzo di lire 250 mila ad esemplare.

Se la notizia dovesse risultare vera nei termini suesposti, l'interrogante, nell'evidenziare che tale operazione non potrebbe non sollevare forti dubbi sulla sua correttezza e su come il centro studi, presieduto dall'onorevole Foschi, avrebbe gestito l'iniziativa, chiede di sapere:

per quali motivi ci si è rivolti ad una tipografia di ridotte dimensioni, quale risulterebbe la ditta Albanese, tanto che essa fa eseguire i propri lavori da altre tipografie;

se il Ministro sia a conoscenza che detta tipografia è la stessa che risulta coinvolta nelle irregolarità commesse dal Consiglio dell'Ordine dei medici di Roma (infatti, per l'accertamento di dette irregolarità, lo stesso Ministro della sanità ha ordinato una ispezione da cui sembrerebbe siano stati riscontrati rapporti anomali tanto da far ipotizzare a carico del Consiglio dell'Ordine dei medici di Roma gravi ipotesi di reati penali, così come sembrerebbe sia stato rilevato dalla Guardia di finanza nel corso delle indagini disposte dal pubblico ministero dottor Savia per l'inchiesta aperta lo scorso anno sempre nei confronti del Consiglio dell'Ordine dei medici di Roma;

se non ritenga doveroso intervenire per accertare da chi è stata presentata tale tipografia e per individuare le correlate responsabilità tra taluni componenti della commissione per la medicina preventiva, il sindacato dei medici generici FIMMG - sindacato che fa stampare il proprio notiziario della sezione di Roma dalla tipografia Albanese - ed il Consiglio dell'Ordine dei medici di Roma che fa stampare il proprio notiziario dalla tipografia Albanese.

(4-00038)

(9 luglio 1987)

RISPOSTA. - Risulta infondata la notizia secondo la quale il centro studi del Ministero della sanità avrebbe fatto pubblicare un'opera sulla medicina preventiva, la cui stampa sarebbe stata affidata ad una certa tipografia Albanese, anzichè al Poligrafico dello Stato, al prezzo di lire 250.000 ad esemplare.

Il centro studi non ha curato, nè, comunque, in alcun modo patrocinato, la pubblicazione di un'opera del genere. Da accertamenti eseguiti, risulta, invece, che tale dottor Antonio Stella, vantando in modo del tutto illegittimo e pretestuoso una presunta collaborazione con il centro studi del Ministero, ha provveduto, a propria cura e spese, ad effettuare detta pubblicazione, utilizzando illegittimamente il frontespizio, che contraddistingue alcune pubblicazioni a stampa del centro studi ed utilizzando, in modo altresì non consentito, la dizione «Centro Studi - Ministero della Sanità».

A ciò è da aggiungere che già in altra recente occasione il predetto dottor Stella ha assunto l'iniziativa di far pubblicare su alcuni numeri del «Corriere medico» degli articoli come «Campagna di prevenzione delle malattie sociali», «Il medico pensionato diventa prevenzionista» ed altri, nei quali si assume che il centro studi del Ministero della sanità, organizzerebbe, unitamente alla regione Lazio e ad altri organismi, «corsi annuali di medicina preventiva» ed inviterebbe i medici di famiglia «pensionati e pensionandi ad istituire nei propri ambulatori presidi pilota di medicina preventiva e sociale», sollecitando gli interessati a prendere contatti con il centro stesso.

In relazione a tali notizie di stampa, con sua lettera il direttore del centro studi ha avanzato le dovute doglianze nei confronti del «Corriere Medico», precisando come il centro medesimo non abbia mai assunto iniziative del genere e come il dottor Stella non abbia alcun titolo per formulare inviti a prendere contatto con il centro studi e, comunque, ad effettuare riferimenti di alcun genere ad esso.

Detta precisazione ha provocato le rimostranze dell'interessato nei confronti del presidente del centro studi e del direttore, rimostranze alle quali, nel caso, è stata prontamente opposta formale diffida ed i fatti sono stati rassegnati all'autorità giudiziaria competente.

Peraltro, per quanto indirettamente riferito all'Ordine dei medici di Roma, si fa presente che è tuttora in corso una ispezione amministrativa.

Il Ministro della sanità

DONAT CATTIN

(19 ottobre 1987)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che il comandante del reparto servizi del centro medico legale militare di Catanzaro, capitano Antonio Guardareo, ha di fatto impedito l'esercizio di voto ad alcuni militari, non richiedendo ai loro comuni di residenza il certificato elettorale, come impone la legge e senza neanche mandarli in licenza a casa per le votazioni stesse;

accertato che il fatto, a quanto pare - e ciò attraverso la direzione di quel centro medico legale militare inadempiente - ha interessato anche alcuni ufficiali;

considerato che sarà forse un episodio tra i tanti di «malcostume delle istituzioni» che in ogni campagna elettorale accadono in Italia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intende fornire esaurienti spiegazioni su tale grave comportamento, lesivo delle fondamentali regole di democrazia.

(4-00073)

(24 luglio 1987)

RISPOSTA. - Non è assolutamente esatto che il comandante del centro medico legale di Catanzaro abbia di fatto impedito l'esercizio del diritto di voto ad alcuni militari non richiedendo ai comuni di residenza il certificato elettorale.

Il Ministro della difesa

ZANONE

(5 novembre 1987)

POLLICE. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - In merito alla decisione presa dalla multinazionale Marlo-Carrier di chiudere lo stabilimento di Pero con il conseguente licenziamento di 132 lavoratori, premesso che la Marlo-Carrier, nel giro di due anni, usufruendo largamente della cassa integrazione ha ridotto il personale da 384 a 132 unità, pur

avendo a disposizione impianti ad altissima potenzialità tecnologica, tale da rendere competitiva la produzione sul mercato nazionale e internazionale;

considerato che nel comune di Pero è già stata chiusa una azienda (Copeco) con il licenziamento di circa 150 lavoratori e che altre aziende sono in cassa integrazione e riducono il personale creando un insostenibile aumento del numero dei disoccupati e un impoverimento del comune,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga urgente e necessario un diretto intervento per esaminare la possibilità di evitare la chiusura di detta fabbrica.

(4-00098)

(30 luglio 1987)

RISPOSTA. - In via preliminare si fa presente che, a seguito dell'accordo stipulato nel mese di marzo 1987, la società Delchi-Carrier ha incorporato la società Marlo, con conseguente chiusura dell'unità di Pero e trasferimento delle attività presso la sede di Villasanta della predetta società Delchi-Carrier.

Questo accordo, per consentire l'assorbimento di tali attività, ha previsto la sospensione dal lavoro per 12 mesi (prorogabili a 18) di 80 lavoratori ex Marlo, a decorrere dal 20 agosto 1987, utilizzando il trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni, ed ha individuato, nel ricorso agli istituti del pensionamento anticipato e del *turn-over*, gli strumenti per attuare la graduale riduzione del ricorso al beneficio stesso di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Ciò premesso, si informa l'onorevole interrogante che, secondo quanto comunicato dall'ufficio provinciale del lavoro di Milano, nel mese di luglio 1987, in occasione di un incontro tra la locale associazione degli industriali, i rappresentanti aziendali e quelli sindacali, è stato convenuto di ammettere in servizio a Villasanta, con decorrenza 31 agosto 1987, 38 operai e 12 impiegati.

La direzione aziendale e il consiglio di fabbrica hanno, comunque, assunto l'impegno di esaminare con periodicità trimestrale l'andamento del ricorso ai benefici della cassa medesima e gli eventuali problemi relativi ai programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(30 ottobre 1987)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel-Mezzogiorno.* - Per sapere:

se risponde a verità che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delegato dal Presidente del Consiglio, abbia provveduto, in data 8 aprile 1986, a trasmettere alla Corte dei conti un proprio decreto disposto in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, riguardante l'ammissione a corsi di qualificazione ai fini dell'eventuale assunzione presso gli organismi dell'intervento straordinario. Con la tecnica di riscrivere, alterando alcune parole, al primo articolo del decreto applicativo, e non già nelle premesse, quanto disposto dalla legge, si mettono in essere corsi di formazione anche per casistiche non previste dalla

legge ed espressamente escluse dal Parlamento, che ha approvato un apposito emendamento al riguardo:

se non ravvisi, come sembra, una palese violazione del dettato legislativo il trasformare il testo dell'articolo 16, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che recita: «Il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'articolo 9 del» nel testo del decreto in oggetto che recita: «Tutto il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 presso la Cassa per il Mezzogiorno con convenzione o con contratto a termine, nonché quello utilizzato direttamente agli stessi titoli dall'ufficio speciale per la ricostruzione delle zone terremotate di cui all'articolo 9 del», in quanto annulla la sostanziale differenza, prevista dalla legge, fra il concetto di presenza in servizio, anche se magari in modo precario, ed il concetto di utilizzo con convenzioni o contratto a termine e fa scomparire, non ritrascrivendo la parola «successivamente», la prescrizione limitativa della norma del non poter prendere in considerazione i contratti o convenzioni non presenti successivamente a quella data, cioè anteriore di un giorno allo scioglimento della ex Cassa per il Mezzogiorno;

se non intenda, qualora quanto su esposto risponda a verità, assumere iniziative per ristabilire il rispetto della legge e prendere opportuni provvedimenti, fra i quali non si crede si debba escludere neppure la revoca della delega prevista all'articolo 2, primo comma, della legge n. 64 del 1° marzo 1986, nei confronti del Ministro, che si è reso responsabile, oltre che di violazione del dettato e dello spirito della legge, di comportamenti lesivi della immagine del Parlamento e tali da aumentare il discredito verso le istituzioni, in quanto realizzano una pratica di disuguaglianze e clientelismo arrogante come risposta al dramma della disoccupazione e del lavoro nero, lasciando tra l'altro fuori dai corsi (anche se ne era perfettamente a conoscenza, non foss'altro per una interrogazione presentata alla Camera sul corso della passata legislatura dei deputati del gruppo di Democrazia proletaria) lavoratori precari attualmente in servizio, già dal 30 luglio 1984, presso il Commissariato governativo per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per i quali si configurano diritti acquisiti oltre che vere e macroscopiche carenze di organico.

(4-00235)

(1° agosto 1987)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.

Il decreto ministeriale disposto in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, riguarda l'ammissione di personale utilizzato dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno, con rapporto di lavoro precario, a corsi di qualificazione, al fine dell'ammissione nei ruoli del predetto istituto.

Si ha motivo di ritenere che il decreto ministeriale in questione è aderente alla finalità della legge; infatti è stato ammesso ai detti corsi di qualificazione solo il personale utilizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno con rapporto di lavoro precario a tutto il 30 luglio 1984 e il personale utilizzato anche successivamente a tale data dall'ufficio speciale per la ricostruzione

delle zone terremotate, in virtù di convenzione o di contratto a termine, nel pieno rispetto della legge.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
GORIA

(26 ottobre 1987)

RANALLI, SPOSETTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che tra le molte servitù militari che affliggono il territorio compreso tra Civitavecchia e Monteromano, ce n'è una particolarmente odiosa e invisa alla popolazione locale; si tratta della servitù su di un tratto di spiaggia di Sant'Agostino (Tarquinia), sottratta alla fruizione dei cittadini della zona e riservata ai familiari degli ufficiali delle caserme di Civitavecchia, tratto di spiaggia dotato di strutture e attrezzature la cui gestione è affidata a militari in servizio di leva,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) come il Ministro in indirizzo giudica questo anacronistico privilegio riservato alle mogli e ai figli degli ufficiali che anzichè servirsi – come tutti i cittadini – della normale spiaggia disponibile, precludono la migliore all'ingresso libero;

2) per quale particolare ragione la gerarchia militare insiste nel tenersi questo lido di Sant'Agostino, contrastando l'autonomia dei comuni e la libertà dei cittadini e inserendo motivazioni conflittuali nelle relazioni tra popolo ed esercito;

3) se la pratica di distogliere i soldati di leva dai compiti di istituto e assegnarli alle pulizie dello stabilimento balneare militare è consona ai nuovi principi sanciti dal Parlamento per il servizio di leva e coerente con i criteri di una corretta amministrazione;

4) se, infine, inaugurando una nuova modalità rispetto ai suoi predecessori, intende intervenire per la rimozione dei privilegi e degli abusi denunciati.

(4-00268)

(5 agosto 1987)

RISPOSTA. – Lo stabilimento militare di Sant'Agostino, sito nell'area demaniale del poligono addestrativo di Pian del Termine, utilizza un tratto di arenile all'uopo concesso dal Ministero della marina mercantile.

Lo stabilimento svolge, nel quadro della normativa vigente, attività socio-ricreativa a favore di tutto il personale dipendente dal presidio di Civitavecchia, compresi i civili e i militari di truppa.

Si soggiunge infine che l'articolo 25 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, prevede che i militari di leva possano essere impiegati anche in attività riguardanti il benessere del personale e comunque per periodi limitati.

A tali criteri è ispirata la conduzione della struttura in parola.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(4 novembre 1987)

RANALLI, SPOSETTI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che, con decorrenza 1° luglio 1987, l'ente Ferrovie dello Stato ha disabilitato dalle 22 alle 6 la stazione di Tarquinia (Viterbo) che, in conseguenza, durante tale orario è preclusa al traffico sia dei passeggeri che delle merci;

rilevato che il provvedimento, comunque inaccettabile, è particolarmente negativo, per il periodo estivo, in quanto riduce e complica il movimento delle merci in un'area di qualificata produzione ortofrutticola destinata ai mercati europei e nazionali;

considerato che il danno che ne deriverà all'economia agricola, ai redditi delle cooperative e dei produttori sarà gravissimo, perchè i prodotti deteriorabili rischiano seriamente di sostare oltre misura in attesa di essere spediti,

gli interroganti, interpreti del malcontento suscitato dall'inattesa decisione, chiedono di sapere se si intende intervenire con urgenza sugli organi dell'ente Ferrovie dello Stato al fine di rimuovere o rivedere il provvedimento di disabilitazione notturna della stazione di Tarquinia e di garantire al meglio tutte le spedizioni della produzione ortofrutticola della zona, con l'invito, peraltro, ai dirigenti dell'Ente ferroviario a sviluppare il servizio pubblico anzichè mortificarlo e tagliarlo, come nel deprecato caso di Tarquinia.

(4-00072)

(24 luglio 1987)

RISPOSTA. – L'ente Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che nell'esercizio ferroviario possono avvenire disabilitazioni «accidentali» degli impianti (non programmate) per far fronte a temporanee assenze di personale.

Ciò è accaduto nella stazione di Tarquinia che, nei mesi di luglio ed agosto, è rimasta disabilitata rispettivamente 21 e 18 giorni.

Tali anomalie sono avvenute per la carenza di personale, aggravata, in tali mesi, dalla coincidente turnificazione delle ferie estive del personale stesso.

Tuttavia, le sopraddette disabilitazioni non hanno arrecato alcun danno nè al traffico viaggiatori nè a quello merci. Per il primo, infatti, l'ente Ferrovie dello Stato ha fatto presente che, per i quattro treni circolanti o in tarda serata o in prima mattina, quando appunto l'impianto è stato disabilitato, si è avuta una scarsissima affluenza ed i viaggiatori hanno potuto fare il biglietto in treno senza il pagamento di alcuna soprattassa.

Per quanto riguarda il traffico merci, si informa che nei mesi di luglio e di agosto sono stati spediti 220 carri e sono arrivati tre treni completi (due militari ed un circo americano). Non risulta all'ente Ferrovie dello Stato che alcun trasporto abbia subito ritardo in partenza tanto che i principali speditori (enti militari e centrale ortofrutticola di Tarquinia) non hanno lamentato disservizi causati da dette disabilitazioni.

Il Ministro dei trasporti

MANNINO

(4 novembre 1987)

SALERNO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nella nota ministeriale n. 5353 della direzione generale istruzione tecnica, divisione 11, del 22 luglio 1987, riguardante il piano nazionale per

l'introduzione dell'informatica nelle scuole secondarie di secondo grado, si afferma che «il docente che partecipa ai corsi di aggiornamento non può essere sostituito da docenti incaricati o supplenti»;

che i docenti di matematica e fisica e di matematica del liceo scientifico statale Dante Alighieri di Matera sono stati chiamati ai suddetti corsi che, iniziati il 7 settembre 1987, dureranno sino al 2 novembre 1987;

che gli alunni di sette classi del liceo scientifico di Matera sono privati per un notevole lasso di tempo dell'insegnamento di matematica e fisica e di matematica;

che quanto esposto non trova nessuna giustificazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno dare immediatamente alla presidenza del liceo scientifico Dante Alighieri di Matera l'autorizzazione a nominare i supplenti dei «corsisti».

(4-00441)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto, si precisa che la circolare ministeriale protocollo n. 5353/tecnica, divisione II, del 22 luglio 1987, relativa al piano nazionale per l'introduzione dell'informatica, illustra l'attività riservata agli insegnanti di matematica e fisica, in servizio negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, da aggiornare.

I predetti docenti frequenteranno corsi strutturati su tre moduli, non consecutivi, della durata di sei giorni ciascuno.

Nella suddetta circolare n. 5353 è detto espressamente che gli insegnanti convocati non possono essere sostituiti, in quanto la durata di ciascun modulo non supera i sei giorni.

Per quanto concerne l'attività cui sono stati coinvolti due docenti in servizio presso il liceo scientifico Dante Alighieri di Matera, si precisa che essa è finalizzata al reclutamento degli insegnanti cui sarà affidato il compito di svolgere attività di docenza nell'ambito dei corsi illustrati con la suddetta circolare ministeriale protocollo n. 5353.

Il periodo cui si fa cenno nell'atto parlamentare in parola si riferisce all'attività di formazione dei predetti docenti per la sostituzione dei quali questo Ministero non ha posto alcun veto.

Chiarimenti in tal senso sono stati forniti, nelle vie brevi, al provveditore agli studi di Matera.

Il Ministro della pubblica istruzione

GALLONI

(17 ottobre 1987)

SCARDAONI. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Per conoscere le ragioni che hanno impedito fino ad oggi la firma del decreto di nomina del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Porto di Savona, nonostante tali organi siano scaduti, dopo una proroga di un anno, da oltre 14 mesi.

All'interrogante preme ricordare che oltre un anno fa, su iniziativa della camera di commercio, tutti gli enti locali, le forze economiche, i sindacati e le associazioni di categoria avevano rivolto al Ministro competente un

pressante invito affinché le nomine degli organi dell'Ente autonomo del Porto fossero effettuate con la massima urgenza.

Si chiede, inoltre, di sapere se non si ritiene che gli atti formali di nomina debbano essere immediatamente compiuti anche perchè l'avvio dei lavori per lo sviluppo del porto nella Rada di Vado, finanziati dal FIO 1985, e l'applicazione della legge sull'esodo, con i problemi di funzionalità che solleva, esigono organi funzionanti, pienamente responsabili e al di fuori di ogni incertezza nelle prospettive.

(4-00093)

(30 luglio 1987)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione in oggetto, si fa presente che il consiglio di amministrazione dell'Ente Autonomo Porto di Savona è stato rinnovato con decreto ministeriale del 10 luglio 1987.

Per quanto riguarda la designazione del presidente, si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 ottobre 1987, ha approvato la proposta di nomina del Contrammiraglio (CP) Leonardo Fontana e che è in corso la procedura prevista dall'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, intesa ad ottenere il prescritto parere parlamentare.

Il Ministro della marina mercantile

PRANDINI

(20 ottobre 1987)
